



Fano, li 27.04.2017

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

Sezione: Gestione Risorse
E.O. Affari Generali/Dettaglio

Indirizzo Telegrafico: CIRCOMARE FANO
☎- ☎ 0721/801329-0721803681
e-mail: ucfano@mit.gov.it
pec: cp-fano@pec.mit.gov.it

Allegati://

Al

Comune
Settore LL.PP.
Fano (PU)

E,p.c.

Comune
Settore IV
Demanio marittimo
Fano(PU)

Argomento: *Proposta di variante al piano Particolareggiato delle spiagge. -Parere-*

Trasmissione a mezzo P.E.C.

Riferimento fg. n. 2101 in data 11.01.2017 ed assunta al protocollo di questo Ufficio in pari data, al n.383.

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

In merito a quanto richiesto con la nota in riferimento ed in esito ai chiarimenti forniti, per le vie brevi, da parte di codesto Servizio, si partecipa quanto a seguire in ordine alla proposta di variante al piano particolareggiato delle spiagge:

Articolo 1, lettera a) Dalla lettura del detto comma si evince l'esclusione, tra le opere pubbliche al servizio della spiaggia e regolamentate dal piano particolareggiato delle spiagge, dei "campi da gioco".

Al riguardo, si chiede di conoscere come si andrebbero conseguentemente ad inquadrare gli esistenti campi da gioco, posti in località Lido, non ricompresi in titoli concessori e posti "fuori" degli adiacenti stabilimenti balneari, per i quali, questi ultimi, sembrerebbe abbiano accordi/vincoli di "manutenzione" con codesto Comune, a cui sarebbero comunque riconducibili le dette opere.

Articolo 9, lettera b) Si esprimono perplessità in ordine alla sottrazione di porzioni di spiaggia libera per intere giornate - al verificarsi in una non meglio

precisata *via del tutto eccezionale* - alla pubblica fruizione e balneazione, per l'utilizzo delle stesse, anche per iniziative di privati. Al riguardo, ferme restando le valutazioni, anche di opportunità, che attengono esclusivamente a codesto Comune, quale gestore del bene demaniale, è doveroso partecipare come, a parere di chi scrive, la lunghezza delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi, come stabilita dal piano di gestione integrata delle aree costiere della Regione Marche, non può, in ogni caso, essere inferiore *al 25% della lunghezza dell'intero litorale comunale*, conseguendone che le porzioni di arenile eventualmente sottratte "giornalmente"- e quindi anche negli orari di balneazione - alla libera fruizione, per usi esclusivi di soggetti privati, non sembrano poter concorrere - per quella giornata - al raggiungimento della citata percentuale del 25%.

Articolo 9 lettera d) Anche in questo caso, si esprimono perplessità in ordine alla sottrazione di porzioni di spiaggia alla libera e pubblica fruizione. Nel merito dello specifico articolo, che fa riferimento a fenomeni erosivi del litorale, e' doveroso premettere preliminarmente come, l'erosione costiera, che deve necessariamente essere oggetto di monitoraggio ed attenzione da parte degli Enti preposti, non possa che attenersi, essendo fenomeno progressivo, a siti e zone del litorale già "noti" all'Amministrazione ed oggetto, pertanto, di mirata "osservazione" nel medio - lungo periodo. E' il caso di ricordare come, detto fenomeno, sia altro rispetto all' ordinario avanzare/arretrare della linea di riva che è normalmente *"soggetta a continui spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e bariche, vento e flussi sedimentari on-shore e off - shore. Ai fini della gestione del litorale è spesso presa come indicatore dello stato di una spiaggia, cosa in prima approssimazione accettabile se i rilievi sono stati effettuati in condizioni meteomarine simili, possibilmente dopo un lungo periodo di calma alla fine dell'estate"*. (*Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, ed. novembre 2016*, alla cui stesura ha partecipato attivamente proprio la Regione Marche, servizio Infrastrutture), così come non deve confondersi con i naturali esiti delle ordinarie mareggiate.

Premesso quanto sopra, ai soli fini di contributo e ferma restando le valutazioni di competenza di codesto Ente, si partecipa quanto a seguire:

1) In primo luogo, si evidenzia come, la presenza di un fenomeno erosivo in atto, non può che interessare “aree e tratti” di litorale e non si limita, nella maggior parte dei casi, a singoli e puntuali punti della costa; da ciò ne conseguirebbe che la spiaggia in concessione demaniale marittima “evidentemente erosa”, di cui al detto articolo, confinerà, con ogni probabilità, con una spiaggia libera, altrettanto compromessa.

Si ritiene al riguardo e come noto che, laddove sia accertata l'effettiva erosione della spiaggia emersa, ai sensi dell' art. 45 cod. Nav. il “concessionario” avrebbe “diritto ad un'adeguata riduzione del canone”, in ragione della “ridotta utilizzabilità” dell'area. Diversamente, laddove il fenomeno sia accertato e confermato e l'Ente gestore concordi con l'eventuale richiesta del concessionario di traslazione dell'area in uso, la stessa sarebbe da disciplinarsi, a parere di chi scrive, con atto o licenza suppletiva, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Per i motivi di cui sopra, non essendo l'erosione fenomeno “occasionale”, non si può condividere, la “traslazione” stagionale e periodica dell'area in concessione con successiva occupazione di arenile, “*sine titulo*” o comunque in difformità agli strumenti demaniali prescritti dalla normativa vigente in materia.

2) Si prede atto, in secondo luogo, di come, anche in questo caso, l'articolo di cui si chiede il parere ai fini della variante, incida ed intervenga, miratamente, sulle spiagge libere, “caricandole” di ulteriori molteplici possibili utilizzi che ne limitano, di fatto, l'estensione e la fruibilità. Al riguardo è doveroso partecipare come, da quanto in atti allo scrivente Ufficio, attualmente i tratti di litorale destinati al libero utilizzo ed effettivamente fruibili in tal senso, siano, nel territorio comunale fanese, già ai limiti minimi percentuali, conseguendone che, alcune delle varianti, come concepite, rischierebbero di privare e condizionare ulteriormente il detto dato e, pertanto, ridurre le spiagge libere effettivamente disponibili e fruibili da parte della collettività.

Si partecipa inoltre come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Piano di Gestione integrata delle aree costiere - Norme tecniche di attuazione della Regione Marche che “*Per ogni 200 metri di costa data*

in concessione, deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una lunghezza di fronte mare di 20 metri...”

Articolo 9 lettera g) In ordine al detto comma, corre l’obbligo di segnalare come non attenga allo Stato, e quindi all’Autorità Marittima, il rilascio di titoli autorizzativi per il posizionamento di corridoi di lancio, inerendo - questi ultimi - all’utilizzazione del litorale e del mare territoriale per finalità turistico - ricreative. Detto punto, ampiamente consolidato sul piano normativo-regolamentare, trova altresì riscontro, sul territorio nell’art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2004, come modificato e ancor più dettagliato, con Reg. reg. 2 maggio 2012, n. 4, e nell’art. 7 del Regolamento comunale (D.C.C. 118 del 16.06.2016) secondo cui, il Comune, autorizza la posa in opera di corridoi di lancio, sentita l’Autorità Marittima (per i sottesi profili di competenza in ordine alla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare). Al riguardo si legge che “ *Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio, devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio ... I Comuni, sentita l’Autorità Marittima, adottano i relativi provvedimenti...*”

Art. 10 comma 2 si partecipano le medesime considerazioni condivise per l’articolo 9, lettera b).

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore confronto in merito.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Eliana DI DONATO

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate*